



CONSIGLIO DIRETTIVO

VERBALE N.01 DEL 31 GENNAIO 2026

L'anno 2026, il giorno 31 del mese di gennaio alle ore 17:40 presso la sede del Comitato di Barcellona Pozzo di Gotto, sita in Barcellona Pozzo di Gotto alla via Stretto 2° Garrisi s.n.c., si è riunito, in seduta straordinaria, il Consiglio Direttivo del Comitato CRI di Barcellona Pozzo di Gotto, convocato con nota n. 016/U del 21 gennaio 2026, recante il seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione verbale della seduta precedente;
2. Ratifica provvedimenti presidenziali;
3. Approvazione leasing per acquisto ambulanza;
4. Varie ed eventuali.

All'apertura dei lavori sono presenti i seguenti Volontari C.R.I., componenti del Consiglio:

- PULIAFITO Giuseppe – Presidente;
- GENOVESE Antonino Andrea – Vice Presidente e Consigliere;
- MOLINO Maria Carmela – Consigliere;
- ITALIANO MARINA - Consigliere
- LA MALFA Chiara – Consigliere rappresentante dei Giovani.

Presiede i lavori il Presidente, il quale – dopo aver salutato e ringraziato i presenti - dichiara aperta la seduta.

Il Presidente propone la nomina della socia ITALIANO Marina quale segretario verbalizzante.

Il Consiglio Direttivo, approva la nomina del Segretario nonché l'ordine del giorno di cui alla nota di convocazione e procede all'esame dei vari punti in discussione.

Punto 1 all'O.d.G. - Approvazione verbale della seduta precedente

Il Presidente chiede se vi siano interventi in merito al verbale della seduta precedente, tenutasi a Barcellona Pozzo di Gotto il 29.11.2025 (Il verbale è stato inviato a tutti i Consiglieri). Nessun membro del Consiglio Direttivo chiede la parola.

Il Consiglio chiamato al voto, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA
(n. 01 del 31/01/2026)

Associazione della Croce Rossa Italiana Comitato di Barcellona Pozzo di Gotto
Stretto II Garrisi snc – 98051 Barcellona Pozzo di Gotto

e-mail - barcellonapozzodigotto@cri.it – pec: cl.barcellonapozzodigotto@pec.it

C.F. e P.IVA 03289420832

Il Segretario verbalizzante

Il Presidente

Croce Rossa Italiana
Comitato di Barcellona Pozzo Di Gotto - ODV

SEDE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Via II° STRETTO GARRISI SNC

C.F. - P.I. 03289420832



- di approvare il verbale n.04 del 29.11.2025.

La bozza del verbale del Consiglio sarà inviata a tutti i partecipanti per eventuali modifiche e successiva trascrizione sul libro dei verbale.

Punto 2 all'O.d.G. – Ratifica provvedimenti presidenziali

Il Presidente introduce il punto n. 2 all'o.d.g. "Ratifica provvedimenti presidenziali". Il Presidente da lettura dei seguenti provvedimenti presidenziali assunti a norma di regolamento e dei quali il Consiglio ne è già a conoscenza:

- Provvedimento n. 07 del 29.11.2025 "Attivazione corso BLSD – Per operatori in servizio presso il Teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto";
- Provvedimento n.01 del 10.01.2026 "Approvazione elenco consolidato Soci al 31.12.2025".

Il Consiglio, chiamato al voto, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA
(n. 02 del 31/01/2026)

di ratificare i provvedimenti presidenziali summenzionati.

Punto 3 all'O.d.G. – Approvazione leasing per acquisto ambulanza

Il Presidente introduce il punto 3 all'o.d.g. "approvazione leasing per acquisto ambulanza".

Sottopone ai Consiglieri il documento di sintesi del 08.01.2026, pervenuto dalla Banca Credit Agricole inerente il leasing richiesto.

Il Consiglio, facendo seguito alla delibera n. 05 del 22.03.2025 (verbale n. 02 del 22.03.2025) con la quale dava mandato al Presidente di intraprendere apposita iniziativa di raccolta fondi finalizzata all'acquisto del mezzo, riapre la discussione valutando la fattibilità dell'operazione.

Alla luce dei pregressi bilanci e della bozza di bilancio relativo all'anno 2025 dell'Associazione, del documento di sintesi sopra menzionato, che si allega al presente verbale e preso atto del parere positivo espresso dal Revisore dei Conti al quale la proposta è stata preventivamente sottoposta, tenuto conto, infine, della possibilità di richiedere il contributo **ETS** ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e del D.M. 16 novembre 2017 (contributi per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie,

Il Segretario verbalizzante
Flavia Orlando



Il Presidente
A

Croce Rossa Italiana
SEDE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Via II° STRETTO GARRISI SNC
Comitato di Barcellona Pozzo Di Gotto - ODV

C.F. - P.I. 03289420832



di beni strumentali), chiamato al voto, dopo attenta valutazione, all'unanimità,

DELIBERA
(n. 03 del 31/01/2026)

di autorizzare il Presidente a procedere all'acquisto del mezzo di cui trattasi alle condizioni di cui al documento di sintesi sopra richiamato, previa formale ratifica da parte dell'Assemblea dei Soci ai quali la presente delibera sarà sottoposta e, quindi, dell'acquisto dell'ambulanza e del relativo impegno di spesa.

Punto 4 all'O.d.G. - Varie ed eventuali

*** * ***

Null'altro essendovi all'ordine del giorno, e nessuno chiedendo la parola, il Presidente scioglie l'adunanza alle ore 19:30 del che si è redatto il presente verbale.

INCARICA

La Segreteria di questo Comitato:

- A trasmettere il presente provvedimento amministrativo a:

- ✓ Al Presidente del Comitato Regionale CRI Sicilia;
- ✓ Al Comitato Regionale;
- ✓ Ai Soci del Comitato di Barcellona Pozzo di Gotto - ODV.

L'originale del presente atto sarà conservato nel libro delle delibere del Consiglio Direttivo presso la segreteria di Presidenza. Copia sarà affissa all'albo del Comitato di Barcellona Pozzo di Gotto - ODV per trenta giorni;

Luogo: Barcellona P.G. - data: lì 31 gennaio 2026

Il Presidente PULIAFITO Giuseppe

I Consiglieri:

GENOVESE Antonino Andrea

MOLINO Maria Carmela

ITALIANO MARINA

LA MALFA Chiara

Il Segretario verbalizzante ITALIANO Marina

INFORMAZIONI SUL FINANZIATORE ("Concedente"/"Società")

CA Auto Bank S.p.A. Società a socio unico - Sede Legale Corso Orbassano, 367 - 10137 Torino - www.ca-autobank.it - Tel. 011 4488 215 - e-mail: customer.care@ca-autobank.com
Capitale Sociale € 700.000.000 i.v. - R.I. Ufficio di Torino n. 08349560014 - Codice Fiscale e P.I. 08349560014 - Iscritta all'Albo delle banche al n. 5764 - Capogruppo del Gruppo Bancario CA Auto Bank - Iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari - Cod. ABI 3445 - Numero Iscrizione RUI: D000164561 - Direzione e Coordinamento ex Art. 2497 C.C. CA Consumer Finance S.A. - Associata Assofin.

IDENTITÀ E CONTATTI DELL'INTERMEDIARIO DEL CREDITO ("Convenzionato")

Intermediario del credito FOCACCIA GROUP S.R.L.
Indirizzo STRADA STATALE 16, KM.172,000 48015 CERVIA
Telefono 0544 202372
Indirizzo e-mail FOCACCIAGROUP@LEGALMAIL.IT
Non sono previsti oneri aggiuntivi per il cliente ("Cliente") in caso di sottoscrizione della richiesta presso il Convenzionato.

DATI DEL RICHIEDENTE

Nome e Cognome - Ragione Sociale (se Società)
CROCE ROSSA BARCELONA POZZO DI GOTTO

A) Oggetto della Richiesta

Descrizione Veicolo Ambulanze Telaio
on accessori extra, varianti, allestimenti, carrozzeria, come meglio specificato nell'apposito verbale redatto e sottoscritto all'atto della consegna

Iurata del contratto di Leasing: 84 mesi dalla data di consegna del veicolo, indicata nel Verbale di Consegna

3) Valore Fornitura (Veicolo): € 68.500,00 + IVA - di cui Allestimento € 35.371,43 + IVA
2) Importo Servizi (assicurativi e non assicurativi) - Ove presenti, i costi dei servizi assicurativi devono intendersi IVA esenti. Per gli altri servizi, l'IVA è inclusa

Descrizione	Durata	Importo	Descrizione	Durata	Importo
1 Marchiatura StarIdentity	84	€ 400,00	7		€
2 Kasko e Assistenza Pneumatici Base	84	€ 58,00	8		€
3		€	9		€
4		€	10		€
5		€	11		€
6		€	12		€

2) Condizioni economiche della Locazione Finanziaria (Leasing):

Composizione Importo Anticipato:			Composizione di ciascun canone successivo all'anticipo:		
Anticipo	€ 32.844,26	+ IVA	Veicolo	€ 510,54	+ IVA
Spese di istruttoria	€ 500,00	+ IVA	1 Marchiatura StarIdentity	€ 6,08	
Totale Anticipo	€ 33.344,26	+ IVA + Bolli € 16,00	2 Kasko e Assistenza Pneumatici Base	€ 0,88	
Canoni successivi all'anticipo	N. 83		3	€	
Periodicità	Mensile, a partire dal 30° giorno successivo alla consegna del veicolo.		4	€	
Totale Interessi € [10.231,41]			5	€	
Valore di riscatto: da corrispondere alla scadenza del Leasing in caso di acquisto	€ 3.391,98	+ IVA	6	€	
Chilometraggio max annuo: 25000			7	€	
Costo per supero chilometrico (€/Km): --			8	€	
			9	€	
			10	€	
			11	€	
			12	€	
Bollo contrattuale: € 16,00	Spese di invio rendiconto e documento di sintesi periodico (comprensivo di bollo pari a € 2,00): € [2,00] + IVA. Invio al cliente tramite: [Digitale]		Canone Totale	€ 517,50	+ IVA
Tasso Leasing 7,18 %			Spese di Incasso	€ 4,50	+ IVA
TAN 6,95 %	TAEG 8,31 %		Ultimo canone pari a:	€ 518,17	+ spese d incasso + IVA
			I costi dei servizi devono intendersi IVA esenti come indicato nel punto C).		

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'OPERAZIONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA

Con specifico riferimento al tasso leasing, si precisa che esso è definito come: "Il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza tra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'operazione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per canoni comprensivi dei servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa, andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per acquisto del bene e per i relativi interessi. Il tasso di attualizzazione è calcolato come tasso periodale espresso in termini di Tasso Nominale Annuo, sviluppato con la stessa periodicità dei canoni sulla base di un anno standard di 365 gg. composto di periodi (mesi, bimestri, trimestri o semestri) tutti eguali fra loro, avendo convenzionalmente assunto come origine dei tempi per l'attualizzazione dei flussi la data di inizio decorrenza stabilita in contratto".

SPESA ED ONERI (Tutti i valori indicati sono da intendersi IVA esclusa salvo differente ed esplicita indicazione)

Spese di istruttoria	€ [500,00]
Supplemento spese di istruttoria finanziamento agevolato	Fino a € 500,00
Bollo contrattuale	€ 16,00 - l'importo può variare in caso di modifiche a norma di legge
Spese di incasso canone	€ [4,50]
Spese di invio del rendiconto e documento di sintesi periodico	In formato cartaceo: € 1,00 per ogni invio oltre l'imposta di bollo pari a € 2,00 In formato telematico: € 0,00 per ogni invio oltre l'imposta di bollo pari a € 2,00
Spese per variazione delle scadenze del canone	€ 5,00
Spese per la richiesta di conteggio di estinzione anticipata	€ 0,00 (se estinzione anticipata perfezionata) € 5,00 (se estinzione anticipata non perfezionata)
Spese di invio comunicazioni richieste dal Cliente	€ 5,00 per ogni comunicazione
Spese per il rilascio di copia ulteriore dei documenti contrattuali e/o di fatture non obbligatorie richieste dal Cliente	€ 5,00 per ogni copia
Arrotondamento del canone	Per eccesso fino al massimo dell'Euro superiore per tutti i canoni ad eccezione dell'ultimo canone sul quale verranno applicati gli arrotondamenti previsti per l'intera durata del Contratto
Spese per accodamento / salto canone	€ 10,00 per ogni canone accodato
Costo supero chilometrico	€ [---] per Km (ove previsto, a seconda della tipologia di finanziamento)
Tasso di mora	10 % annuo
Spese di insoluto	In misura pari all'importo addebitato dalla banca
Spese di recupero stragiudiziale	Sostenute per intervento del personale della Società e/o di società di recupero esterne e/o studi legali incaricati dalla stessa, pari al 10% dell'importo scaduto e comunque in misura non superiore ad € 300,00 per ciascuna azione di recupero
Spese di recupero giudiziale	Secondo quanto liquidato nei relativi provvedimenti giudiziali
Spese per protesto per assegno bancario	In misura pari all'importo addebitato dall'istituto di credito
Bollo emissione fatture	Imposta di bollo di 2 euro su fatture emesse, laddove fiscalmente previsto
Spese per subentro/rinnovo/proroga Veicoli/Veicoli Commerciali	€ 250,00 oltre spese richieste dalle Agenzie autorizzate per l'aggiornamento della documentazione
Spese per gestione furto Veicoli/Veicoli Commerciali	€ 130,00
Spese di autorizzazione all'espatrio	€ 5,00
Spese inerenti all'emissione dell'Atto di Vendita dei Veicoli/Veicoli Commerciali al termine del contratto di Leasing	€ 200,00
Penale per ritardata restituzione del Veicolo e/o documentazione richiesta dalla legge (es. carta di circolazione, certificato di proprietà, ecc.) e/o di quella comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di possesso per tutta la durata del Contratto di Leasing	Importo pari al valore del canone di Leasing maggiorato del 40%, ricalcolato per il tempo intercorrente tra la scadenza del Contratto di Leasing e l'effettiva restituzione del Veicolo al Concedente

VALUTE APPLICATE

Per pagamenti alle scadenze o successivi: a) a mezzi PP.TT.: data in cui viene effettuato il versamento; b) bonifico bancario, assegni, altri mezzi: data di accredito.





POLIZZE E SERVIZI OBBLIGATORI Per ottenere il credito alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere:

Descrizione servizio	Importo servizio*	Descrizione servizio	Importo servizio*
Marchiatura StarIdentity	€ 400,00		€
Kasko e Assistenza Pneumatici Base	€ 58,00		€
	€		€
	€		€
	€		€

POLIZZA/E FACOLTATIVA/E PAYMENT PROTECTION INSURANCE ("PPI"):

Descrizione servizio	Importo servizio*
	€
	€

ALTRE POLIZZE E SERVIZI FACOLTATIVI:

[illegible]

Ove presenti, i costi dei servizi assicurativi devono intendersi IVA esenti. Per gli altri servizi, l'IVA è inclusa.

Qualora una polizza assicurativa fosse indispensabile per ottenere il leasing o per ottenerlo alle condizioni offerte, l'Utilizzatore, in alternativa a quella eventualmente proposta, potrà sottoscriverne una equivalente liberamente scelta sul mercato.

Richiesta di Locazione Finanziaria (LEASING)

N. 7001294591

Data 08/01/2026

L'Utilizzatore richiede alla Spett.le CA Auto Bank S.p.A. (di seguito detta "Concedente") la stipula di un Contratto di Locazione Finanziaria (Leasing) del Veicolo, da acquistare presso il Fornitore: FOCACCI GROUP S.R.L., e del/i servizio/i ivi indicato/i alle condizioni riportate nella presente Richiesta. Il Garante (in qualità di fidejussore), in solido con l'Utilizzatore, garantisce le obbligazioni derivanti dal Contratto di Leasing.

Utilizzatore	Garante (fidejussore)	Relazione con l'Utilizzatore
Cognome e Nome - Rag. Sociale (se Società) CROCE ROSSA BARCELLONA POZZO DI GOTTO	Cognome e Nome - Rag. Sociale (se Società)	
Cod. Fiscale 03289420832 P. Iva 03289420832	Cod. Fiscale P. Iva	
Residenza / Sede Legale Via Stretto Secondo Garrisi SNC	Residenza / Sede Legale	
CAP 98051 Città BARCELLONA POZZO DI GOTTO Prov. Messina	CAP Città Prov.	
Domicilio attuale (se diverso dalla residenza)	Domicilio attuale (se diverso dalla residenza)	
CAP Prov.	CAP Città Prov.	
Data di nascita Luogo Prov.	Data di nascita Luogo Prov.	
Documento di identificazione N.	Documento di identificazione N.	
Rilasciato da Data	Rilasciato da Data	
Telefono 3294647732 E-mail / PEC barcellonapozzodigotto@cri.it	Telefono E-mail / PEC	
Se Società: Nominativo Legale Rappres / Procuratore PULIAFITO GIUSEPPE	Se Società: Nominativo Legale Rappres / Procuratore	
Cod. Fiscale PLFGPP63R29A638H Data di Nascita 29/10/1963	Cod. Fiscale Data di Nascita	
Luogo di Nascita BARCELLONA POZZO DI GOTTO Prov. ME	Luogo di Nascita Prov.	
Documento di identificazione Carta d'Identità cartacea N. AY0180160	Documento di identificazione N.	
Rilasciato da Comune Data 09/08/2016	Rilasciato da Data	
Il corrispettivo del Leasing D) sarà rimborsato mediante la seguente modalità di pagamento: SEPA Direct Debit IBAN: IT04U0623082070000015018390		
Banca/Ufficio Postale: CARIPARMA AGENZIA DI BARCELLONA VIA REGINA MARGHERITA 78 98051 BARCELLONA POZZO DI GOTTO IT		
POZZO DI GOTTO		
Intestazione e indirizzo per invio avvisi di pagamento / corrispondenza: barcellonapozzodigotto@cri.it		

1) Oggetto della Richiesta

Descrizione Veicolo Ambulanza

Telaio

con accessori extra, varianti, allestimenti, carrozzeria, come meglio specificato nell'apposito verbale redatto e sottoscritto all'atto della consegna

Durata del contratto di Leasing: 84 mesi dalla data di consegna del veicolo, indicata nel Verbale di Consegna

3) Valore Fornitura (Veicolo): € 68.500,00 + IVA

- di cui Allestimento € 35.371,43 + IVA

2) Importo Servizi (assicurativi facoltativi e diversi) - Ove presenti, i costi dei servizi assicurativi devono intendersi IVA esenti. Per gli altri servizi, l'IVA è inclusa

Descrizione	Durata	Importo	Descrizione	Durata	Importo
1 Marchiatura StarIdentity	84	€ 400,00	8		€
2 Kasko e Assistenza Pneumatici Base	84	€ 58,00	9		€
3		€	10		€
4		€	11		€
5		€	12		€
6		€	13 Marchiatura StarIdentity		€
7		€	14		€

3) Condizioni economiche della Locazione Finanziaria (Leasing):

Composizione Importo Anticipato:			Composizione di ciascun canone successivo all'anticipo:		
Anticipo	€ 32.844,26	+ IVA	Veicolo	€ 510,54	+ IVA
Spese di istruttoria	€ 500,00	+ IVA	1 Marchiatura StarIdentity	€ 6,08	
Totale Anticipo	€ 33.344,26	+ IVA + Bolli € 16,00	2 Kasko e Assistenza Pneumatici Base	€ 0,88	
Canoni successivi all'anticipo	N. 83		3	€	
Periodicità	Mensile, a partire dal 30° giorno successivo alla consegna del veicolo.		4	€	
Totale interessi [10.231,41]			5	€	
Valore di riscatto: da corrispondere alla scadenza del Leasing in caso di acquisto	€ 3.391,98	+ IVA	6	€	
Chilometraggio max annuo: 25000			7	€	
Costo per supero chilometrico (€/Km): ---			8	€	
Bollo contrattuale: € 16,00	Spese di invio rendiconto e documento di sintesi periodico (comprendente di bollo pari a € 2,00): € 2,00		9	€	
Tasso Leasing 7,18 %	Invio al cliente tramite: Digitale		10	€	
TAN 6,95 %	TAEG 8,31 %		11	€	
			12	€	
			Canone Totale	€ 517,50	+ IVA
			Spese di Incasso	€ 4,50	+ IVA
			Ultimo canone pari a:	€ 518,17	+ spese di incasso + IVA
			I costi dei servizi devono intendersi IVA esenti come indicato nel punto C).		

DICHIARAZIONI DELL'UTILIZZATORE - L'Utilizzatore dichiara espressamente di aver ricevuto: (i) copia della presente Richiesta e relative Condizioni Generali di Locazione Finanziaria (LEASING), (ii) il Documento di Sintesi, che approva espressamente costituisca frontespizio e parte integrante della presente, nonché (iii) il Foglio Informativo. L'Utilizzatore dichiara altresì di aver ricevuto (a) l'informativa prevista dal documento Privacy e Trasparenza Bancaria anche ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e della normativa italiana di riferimento e di aver espresso la propria volontà in ordine al trattamento dei propri dati personali, (b) la documentazione precontrattuale relativa alle coperture assicurative richieste, nonché la Nota Informativa e le relative Condizioni di Assicurazione dallo stesso accettate. Dichiara, infine di aver verificato la correttezza di tutti i dati contenuti nella Richiesta di Locazione Finanziaria (LEASING) e di agire nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale.

Firma dell'Utilizzatore

(Per la Società, Timbro con Firma del Legale Rappresentante/Procuratore)

Firma del Garante (fidejussore)

(Per la Società, Timbro con Firma del Legale Rappresentante/Procuratore)

Mandato per autorizzazione permanente di addebito SEPA Direct Debit (SDD). Con la presente, impartisco alla Banca sopra indicata/alle Poste Italiane, istruzioni irrevocabili di addebitare nel conto corrente ivi indicato quanto da me dovuto alla Società in ragione della concessione della locazione finanziaria richiesta, fino alla totale estinzione, come da piano di rimborso sopra descritto, di ogni mio rapporto e senza che possano costituire impedimento mie contestazioni relative agli eventuali estratti conto che mi verranno inviati. Per l'esecuzione del mandato così conferito alla Banca/alle Poste Italiane mi impegno a somministrare le somme necessarie al pagamento degli importi richiesti. Per tutto quanto qui non espressamente previsto sono applicabili le norme che regolano il servizio SDD.

CERVIA

08/01/2026

Luogo e data

Firma dell'Intestatario del C/C.

L'Utilizzatore, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ. dà espressa accettazione a quanto sopra esposto ed alle Condizioni Generali di Locazione Finanziaria allegata alla presente, costituenti parte integrante e sostanziale della Richiesta di Locazione Finanziaria (LEASING), dichiarando in particolare di approvare ed accettare espressamente i seguenti articoli: 3) Mandato per servizi; 4) Responsabilità dell'Utilizzatore; 5) Perdita ed incendio; 6) Assicurazione; 9) Oneri fiscali ed oneri a spese diversi; 10) Ritardo nei pagamenti; 11) Obblighi dell'Utilizzatore; 13) Decadenza dal beneficio del termine e Clausola Risolutiva espressa; 14) Rimborso anticipato ed indennizzo; 15) Cessione del Contratto di Leasing e dei crediti; 18) Scadenza del Contratto di Leasing; 20) Modifica delle condizioni; 21) Tecniche di comunicazione a distanza; 22) Reclami, ricorsi, tentativo di conciliazione; 23) Foro competente. Per il Garante coobbligato, art. 17) Condizioni generali di fidejussione.

Data 08/01/2026

Firma dell'Utilizzatore

(Per la Società, Timbro con Firma del Legale Rappresentante/Procuratore)

Firma del Garante (fidejussore)

(Per la Società, Timbro con Firma del Legale Rappresentante/Procuratore)

Le predette firme sono vere ed autentiche e sono state apposte alla nostra presenza ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Timbro e Firma della concessionaria
(o altro ente di vendita)

FOCACCIA GROUP S.R.L.

remessa

CA Auto Bank S.p.A. (di seguito, il "Concedente" o la "Società") informa il Cliente (di seguito "Utilizzatore") di essere dotata della tipologia di Firma Elettronica Qualificata (FEQ) (di seguito "Firma Elettronica"), che consente alla clientela di sottoscrivere elettronicamente la documentazione precontrattuale e contrattuale. La Firma Elettronica garantisce che ogni documento su cui viene apposta sia: (i) autentico, ovvero il sottoscrittore è identificabile con certezza; (ii) integro, ovvero garantisce che il contenuto del documento non sia modificabile dopo la firma (se non invalidando la firma stessa); (iii) non ripudiabile, ovvero il sottoscrittore non può rinnegare la paternità, fatta salva la possibilità di querela di falso, né il destinatario può disconoscere la provenienza. L'Utilizzatore che intende utilizzare la Firma Elettronica nei rapporti contrattuali con il Concedente deve sottoscrivere uno o più specifici moduli di adesione con il fornitore del servizio (attualmente In.Te.S.A. S.p.A.). L'Utilizzatore è consapevole che tutti gli atti da medesimo sottoscritti con la Firma Elettronica (ad esempio documentazione precontrattuale e contrattuale, anche di adesione ai servizi accessori, ordini, verbali di consegna ecc.) avranno la stessa validità ed efficacia legale che avrebbero avuto se sottoscritti con firma autografa, assumendosi ogni responsabilità in ordine all'utilizzo improprio del dispositivo di firma per la sottoscrizione dei medesimi atti. L'erogazione del servizio di Firma Elettronica è gratuita per l'Utilizzatore e comporta la comunicazione dei dati personali dell'Utilizzatore al fornitore, che li tratterà esclusivamente per la fornitura di tale servizio.

Art. 1 - Conclusione del Contratto

La presente Richiesta di Leasing costituisce proposta irrevocabile per un periodo di 120 giorni dalla data di sottoscrizione della stessa. La Richiesta di Leasing, a seguito della valutazione positiva del merito creditizio e a seguito del completo adempimento degli obblighi di adeguata verifica previsti dalla normativa in materia di anticiclaggio applicabile, verrà accettata e il Contratto di Leasing si intenderà concluso con l'acquisto da parte del Concedente del veicolo indicato in fase di sottoscrizione della Richiesta di Locazione Finanziaria (Leasing) di seguito detto Veicolo) e con l'erogazione al Fornitore della somma richiesta. Con la comunicazione di accoglimento della Richiesta di Leasing, effettuata tramite l'invio della Lettera di Inizio Rapporto, verrà onfermato il piano dei pagamenti concordato fra l'Utilizzatore e il Concedente, ed in particolare le date di cadenza dei canoni. L'Utilizzatore dovrà corrispondere i canoni successivamente alla data di consegna del Veicolo, con la periodicità indicata nel frontespizio (costituito dal Documento di Sintesi). Il Concedente potrà chiedere all'Utilizzatore, alla stipula del Contratto di Leasing, un anticipo sul prezzo di acquisto del Veicolo il cui ammontare è indicato sulla Richiesta di Leasing. Tale anticipo dovrà essere versato direttamente al Fornitore. Eventuali importi versati dall'Utilizzatore a titolo di acconto al Fornitore per il pagamento del Veicolo non saranno considerati quali cauzione, né saranno impiegati per estinguere i canoni, ma saranno imputati a copertura dell'anticipo richiesto allo stesso dal Concedente. Questi importi saranno detratti dalla somma corrisposta al Fornitore dal Concedente per l'acquisto della proprietà del Veicolo. Se, nel corso del Contratto di Leasing, interverranno variazioni su richiesta specifica dell'Utilizzatore o a seguito di disposizioni di legge, sarà cura del Concedente darne comunicazione scritta all'Utilizzatore.

Art. 2 - Consegna ed immatricolazione del Veicolo

Il Concedente acquisterà il Veicolo con il solo scopo di concederlo in Leasing all'Utilizzatore. Il Veicolo verrà acquistato direttamente dal Concedente su specifica indicazione dell'Utilizzatore, presso un Fornitore scelto dall'Utilizzatore. L'Utilizzatore conferma che il Veicolo scelto corrisponde a quanto richiesto ed è idoneo allo svolgimento della propria attività. Sarà cura dell'Utilizzatore, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, l'immatricolazione del Veicolo (in caso di veicolo nuovo) e la sua intestazione al P.R.A. L'atto della consegna sarà redatto e sottoscritto dall'Utilizzatore e dal Fornitore il Verbale di Consegna del Veicolo. In caso di mancata sottoscrizione del Verbale di Consegna, il Veicolo non potrà essere consegnato all'Utilizzatore che sarà tenuto a pagare le spese di custodia e deposito al Fornitore fino alla data di avvenuto ritiro. L'Utilizzatore esonera espressamente il Concedente da ogni e qualsiasi responsabilità per l'eventuale mancanza o ritardo da parte del Fornitore nella consegna del Veicolo o dei documenti di circolazione, anche se dovuta ad eventuali ritardi nella sua immatricolazione o iscrizione al P.R.A., nonché per eventuali vizi, difetti, mancanze di qualità o di funzionamento. L'esistenza di vizi, difetti, mancanze di qualità o di funzionamento del Veicolo o il suo mancato uso, anche dovuto a qualsiasi altra causa, non esonera l'Utilizzatore dall'obbligazione di pagare il corrispettivo contrattuale previsto, né lo autorizza a sospendere i pagamenti dovuti. Il Concedente autorizza sin d'ora l'Utilizzatore a promuovere nei confronti del Fornitore, a cura e spese dell'Utilizzatore stesso, ogni azione, tra cui quella di garanzia, spettanti al Concedente per effetto del contratto di compravendita stipulato con il Fornitore.

Art. 3 - Mandato per Servizi

L'Utilizzatore conferisce mandato al Concedente di stipulare, per conto dell'Utilizzatore stesso ed ai corrispettivi spettivamente ivi previsti, uno o più contratti per la prestazione dei Servizi indicati in fase di sottoscrizione della presente Richiesta di Leasing nella parte denominata "Importo Servizi" (di seguito, "Servizi"). Il riguardo, l'Utilizzatore dichiara al Concedente di aver scelto di sua iniziativa i predetti Servizi e di conoscerne i dettagli e i relativi contenuti anche contrattuali, per averli trattati e definiti direttamente con il Fornitore dei medesimi. L'Utilizzatore pertanto libera e manleva il Concedente da ogni rischio e responsabilità connessi con il perfezionamento dei contratti di Servizi. Le prestazioni previste in ogni contratto di Servizi che il Concedente stipulerà su mandato dell'Utilizzatore saranno eseguite direttamente dal Fornitore degli stessi in conformità alle modalità ed ai termini contrattualmente stabiliti, senza assunzione di alcun tipo di responsabilità al riguardo da parte del Concedente. Il Concedente autorizza sin d'ora l'Utilizzatore a proporre direttamente reclami ed azioni contro i Fornitori usando, a suo giudizio, l'erogazione dei Servizi non proceda in conformità alle previsioni contrattuali. La cessazione per qualsiasi causa del Contratto di Leasing comporta anche la cessazione dei relativi contratti di servizi, salvo quanto in essi diversamente disposto. Nessuna commissione o spesa è prevista a carico dell'Utilizzatore per il conferimento del presente mandato per servizi al Concedente.

Art. 4 - Responsabilità dell'Utilizzatore

L'Utilizzatore è responsabile verso il Concedente, per qualsiasi danno allo stesso derivante dall'uso, dalla detenzione, dalla circolazione e dall'impiego del Veicolo, anche se dovuto a caso fortuito o forza maggiore e lo rianverrà e rileverà da ogni danno, costo o spesa conseguente. L'Utilizzatore si assume inoltre tutti gli oneri relativi all'eventuale riemissione dei documenti di circolazione del Veicolo dovuta a smarrimento o sottrazione.

Art. 5 - Perdita ed Incendio

L'Utilizzatore, indipendentemente dalla stipulazione delle polizze assicurative di cui al successivo art. 6), sponde verso il Concedente per la perdita ed il deterioramento del Veicolo, anche se derivanti da incendio o er causa ad esso non imputabile e per la sua sottrazione e ciò anche per eventuali rischi che risulteranno comunque non coperti o non indennizzati dalla Compagnia di Assicurazione. In ogni caso di perdita totale, di sottrazione del Veicolo o di suo deterioramento che lo renda inservibile, a qualsiasi causa dovuti, il Contratto di Leasing si intenderà risolto dal verificarsi dell'evento con gli effetti previsti al successivo art. 13.2, ferma altresì la facoltà del Concedente di richiedere la penale per risarcimento del danno lì indicata. In caso di furto del Veicolo, il pagamento degli importi sopra indicati è posticipato al 31° giorno dalla comunicazione al Concedente del furto, a condizione che l'Utilizzatore abbia regolarmente denunciato l'evento

alla pubblica autorità competente ed abbia procurato tempestivamente alla Compagnia di Assicurazione e/o al Concedente tutti i documenti necessari per la liquidazione dell'indennizzo. Pertanto in tal caso l'Utilizzatore è tenuto al pagamento dei canoni di locazione fino a tale data e l'importo dovuto sarà determinato con riferimento al periodo in cui cade il 31° giorno dall'evento. Qualora l'indennizzo ricevuto dalla Compagnia di Assicurazione non fosse sufficiente a rimborsare il debito residuo del Contratto di Leasing determinato come dall'art. 13 successivo, l'Utilizzatore sarà tenuto a corrispondere al Concedente la relativa differenza.

Art. 6 - Assicurazione

L'Utilizzatore è responsabile della circolazione del Veicolo concesso in leasing ed è conseguentemente tenuto ad ottemperare a quanto previsto dagli articoli 122 e seguenti del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 20 (e successive modifiche ed integrazioni) in materia di Assicurazione dei veicoli per la Responsabilità Civile verso terzi.

L'Utilizzatore, previa espressa richiesta scritta del Concedente, si impegna ad assicurare e mantenere assicurato per tutta la durata del Contratto di Leasing, a proprio onere, cura e spese, il Veicolo per i rischi di Incendio e Furto, nonché - ove l'Utilizzatore eserciti l'attività di noleggio senza conducente - anche per i rischi di appropriazione indebita.

Le polizze dovranno avere i massimali e/o capitali minimi richiesti dal Concedente ed essere comunque vincolate a favore del Concedente beneficiario.

Qualsiasi modificazione delle predette polizze dovrà essere approvata per iscritto dal Concedente. È fatta eccezione per l'adeguamento del capitale assicurato per Incendio e Furto, che può essere effettuato ad ogni rinnovo della polizza da parte dell'Utilizzatore senza preventivo assenso del Concedente, facendo riferimento al valore commerciale del Veicolo desunto dalle pubblicazioni specializzate in materia.

Il Concedente è esonerato e manlevato da qualsiasi obbligo o responsabilità per eventuali rischi non coperti solo parzialmente coperti dall'assicurazione e potrà conseguentemente richiedere all'Utilizzatore il pagamento di eventuali franchigie e/o scoperti di polizza.

L'Utilizzatore prende infine atto che eventuali polizze proposte dal Concedente a protezione del credito o del Veicolo o comunque accessorie al Contratto di Leasing, salvo che non sia diversamente disposto ed indicato nel frontespizio, sono facoltative e non indispensabili per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte. Ove una polizza assicurativa fosse invece necessaria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte, l'Utilizzatore, in alternativa a quella proposta, potrà sottoscrivere una equivalente liberamente scelta sul mercato.

Art. 7 - Pagamenti dovuti dall'Utilizzatore

L'Utilizzatore è tenuto a rimborsare al Concedente l'importo totale dovuto così come indicato nel frontespizio del Contratto di Leasing, secondo le modalità e alle scadenze ivi previste.

Tutti i pagamenti devono essere eseguiti a favore del Concedente, salvo diversa comunicazione scritta da parte del Concedente. Eventuali somme versate al Fornitore non potranno avere effetto liberatorio nei confronti del Concedente.

I pagamenti vanno eseguiti alle scadenze previste, senza che il Concedente debba darne preavviso. Anche nel caso di SEPA Direct Debit (addebito automatico sul conto corrente bancario/postale) il Concedente non invierà alcun avviso di scadenza.

Nel caso di mancato buon fine dell'addebito SEPA Direct Debit, la Società si riserva la facoltà di prelevare l'importo relativo alla/e mensilità impagata alla prima data utile anche prima della scadenza successiva.

Le valute riconosciute dal Concedente ai pagamenti sono: a) la data in cui viene effettuato il versamento per pagamenti a mezzo bollettino di conto corrente postale (PP.TT.); b) la data di accredito, per i pagamenti tramite bonifico bancario, assegni o altri mezzi.

Qualunque sia la modalità di pagamento prescelta dall'Utilizzatore, il luogo formale dell'adempimento di pagamento è sempre il domicilio del Concedente.

Il mezzo di pagamento indicato in fase di sottoscrizione della Richiesta di Leasing può essere modificato nel corso della durata contrattuale dal Concedente, o dall'Utilizzatore su richiesta scritta e solo a seguito di approvazione da parte del Concedente.

Le spese relative ai mezzi di pagamento prescelti sono a carico dell'Utilizzatore, secondo le tariffe di volta in volta vigenti presso gli enti interessati (uffici postali, istituti ed aziende di credito, ecc.). In particolare, il Concedente si riserva di addebitare all'Utilizzatore un importo per spese di incasso per ciascun canone come indicato nel frontespizio del Contratto di Leasing.

I pagamenti del Cliente verranno imputati in ordine di anzianità prima a canone scaduti, successivamente a spese ed interessi di mora, ed, infine, ad eventuali penali.

Art. 8 - Facoltà dell'Utilizzatore di richiedere l'opzione Salto Canone

L'Utilizzatore che abbia correttamente e regolarmente adempiuto alle obbligazioni contrattuali, senza essere mai incorso in mancati, inesatti o ritardati pagamenti dei canoni del Contratto di Leasing ha la facoltà di richiedere cd. "Salto Canone", cioè di posticipare il rimborso di una o più canoni del Contratto di Leasing.

Tale facoltà potrà essere esercitata qualora sussistano tutte le seguenti condizioni:

- (i) siano già state regolarmente pagati almeno 6 (sei) canoni consecutivi dall'inizio del Contratto di Leasing,
- (ii) non sia stata esercitata l'Opzione Salto Canone nei dodici mesi precedenti,
- (iii) il Contratto di Leasing abbia almeno 4 (quattro) canoni a scadere.

La predetta facoltà può essere esercitata dall'Utilizzatore con richiesta scritta inviata a CA Auto Bank - Customer Care - all'indirizzo C.so Orbassano 367, 10137 Torino, che dovrà pervenire alla stessa con un preavviso di almeno 40 (quaranta) giorni dalla prima scadenza utile.

Il Concedente comunicherà all'Utilizzatore la procedibilità o meno della richiesta e, in caso di esito positivo anche la data di effettiva decorrenza.

Per effetto del cd. Salto Canone, sarà modificata la durata residua del Contratto di Leasing e ridefinito il piano di ammortamento.

Sarà cura e onere dell'Utilizzatore provvedere all'aggiornamento della carta di circolazione. I costi del Salto Canone sono indicati nel Documento di Sintesi del Contratto di Leasing o - in caso di leasing consumatori - nel relativo modulo "Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori".

Tali disposizioni non si applicano agli interventi di sospensione/allungamento caratterizzati da natura straordinaria, limitati nel tempo e concordati a livello di sistema.

Art. 9 - Oneri fiscali ed oneri e spese diversi

Le spese applicabili sono indicate nel frontespizio del Contratto di Leasing. In particolare, l'Utilizzatore è tenuto a pagare a propria cura:

- la tassa di possesso e relativa addizionale erariale, nonché i suoi aumenti e ogni altra imposta diretta indiretta, presente o futura, ripetitiva od una tantum, comunque connessa con la circolazione, intestazione, detenzione del Veicolo, così come l'adempimento di ogni altra relativa incombenza; le tasse del veicolo sono a carico dell'Utilizzatore sino all'avvenuta riconsegna del Veicolo al Concedente e/o sino al pagamento del valore di riscatto in caso di risoluzione anticipata;
- ogni altra imposta, tassa ed onere fiscale di qualsiasi genere, presenti e futuri, inerenti o conseguenti alla conclusione, esecuzione, cessione e risoluzione del Contratto di Leasing, anche se in ipotesi anticipati dal Concedente;
- le spese per la gestione di sinistri assicurativi, furti e sequestri che coinvolgano il Veicolo nonché gli importi relativi ad eventuali scoperti e/o franchigie di polizza;
- le contravvenzioni e le eventuali spese per la gestione delle stesse;
- le spese per il rilascio dell'autorizzazione all'espatrio e le eventuali spese relative al recupero e rimpatrio del Veicolo espatriato;
- le spese per il recupero, trasporto, deposito e custodia del Veicolo a qualsiasi causa imputabili;
- le spese di subentro, proroga di scadenza dei canoni o cessione del Contratto di Leasing richieste

all'Utilizzatore e accettate dal Concedente;
le spese per l'eventuale passaggio di proprietà del Veicolo a fine contratto oltre alle spese di voltura richieste alle agenzie di pratiche auto autorizzate;
le spese per comunicazioni all'Utilizzatore anche ai sensi del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni;
le spese di rilascio documentazione contrattuale e contabile.

Art. 10 - Ritardo nei pagamenti

Il ritardo nei pagamenti può comportare gravi conseguenze per l'Utilizzatore e rendere più difficile ottenere altri redditi in futuro. Il ritardo pagamento di qualunque somma dovuta, senza necessità di costituzione in mora, sponde l'Utilizzatore al rischio di essere segnalato in banche dati pubbliche e private e comporta l'applicazione di interessi di mora pari al 10 % annui, calcolati sull'importo a debito per tutta la durata del ritardo pagamento e comunque in misura non superiore ai limiti della Legge 108/1996.

Nei casi sopra indicati all'Utilizzatore possono essere altresì addebitate, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno:

- le spese per insoluto, pari all'importo addebitato alla Società dalla banca;
- le spese per azioni di recupero stragiudiziale, sostenute per intervento del personale della Società e/o di società di recupero esterne e/o Studi Legali incaricati dalla stessa, pari al 10% dell'importo scaduto e comunque in misura non superiore ad € 300,00 ciascuna;
- le spese per azioni di recupero giudiziale, secondo quanto liquidato nei relativi provvedimenti giudiziari.

Art. 11 - Obblighi dell'Utilizzatore

L'Utilizzatore, per tutta la durata del Contratto di Leasing, e in ogni caso, fino all'acquisto del Veicolo o alla sua consegna al Concedente, si obbliga a:

pagare al Concedente puntualmente alle scadenze e nell'esatto ammontare contrattualmente fissato, i canoni e le quote delle spese sostenute dal Concedente in nome e/o per conto dell'Utilizzatore stesso ed ogni altra somma dovuta contrattualmente, anche dopo il termine del Contratto di Leasing o dopo l'esercizio della facoltà di riscatto. Ogni singolo canone (ad eccezione dell'ultimo canone sul quale verranno applicati gli arrotondamenti previsti) potrà essere arrotondato all'Euro superiore. Resta inteso che, qualora si verifichi un evento coperto da una polizza assicurativa accessoria al Contratto di Leasing, l'Utilizzatore o gli aventi causa sono comunque tenuti al pagamento dei canoni fino alla completa estinzione del Contratto di Leasing, indipendentemente dall'avvenuta liquidazione del relativo indennizzo da parte della compagnia di assicurazione;

provvedere a propria cura e spese ed esclusivamente presso un'ufficio autorizzata dalla Casa Costruttrice, alla manutenzione ordinaria e straordinaria del Veicolo, ivi comprese tutte le operazioni periodiche previste nel manuale d'uso e manutenzione della Casa Costruttrice e/o dal Fornitore anche nel periodo di garanzia, nonché tutte le riparazioni e/o sostituzioni eventualmente conseguenti a sinistri, ancorché indennizzabili;

conservare, per tutto il periodo previsto dalla normativa vigente, i documenti di circolazione del Veicolo, i contrassegni RC nonché le ricevute della tassa di possesso (ivi compresa l'addizionale erariale);

utilizzare diligentemente il Veicolo in conformità alla sua normale destinazione d'uso; in particolare l'Utilizzatore si impegna a non utilizzare il Veicolo su circuiti ovvero in competizioni stradali o di altro genere, né in concorsi, fatto salvo il caso di eventi ufficiali e non competitivi promossi dalla Casa Costruttrice, senza preventivo consenso scritto del Concedente;

provvedere al pagamento di ogni sanzione o ammenda per eventuali infrazioni alle norme sulla circolazione; comunicare per iscritto entro 48 ore al Concedente il deterioramento, la distruzione, la perdita o la sottrazione, incendio, od altro evento che si verifichi sul Veicolo, assumendo a propria cura e spese ogni opportuna iniziativa idonea ad evitare che si pregiudichino i diritti del Concedente;

opporsi ad ogni azione pregiudizievole da parte di terzi sul Veicolo e darne comunicazione immediata al Concedente. In caso di provvedimenti cautelari o esecutivi e di azioni conseguenti a fallimenti e ad altre procedure concorsuali, l'Utilizzatore dovrà comunque avvertire anche chi compie l'azione stessa che il Veicolo è di proprietà del Concedente e si impegna ad assumere ogni opportuna iniziativa, anche giudiziale, mirata a difendere i diritti del Concedente sul Veicolo;

dennunciare alla Compagnia di Assicurazione, nei termini stabiliti di polizza, dandone contestuale comunicazione scritta al Concedente, ogni evento rientrante nei rischi assicurati con le polizze previste dal Contratto di Leasing;

non sub-locare, costituire in pegno ed impedire la costituzione di privilegi, pegni, oneri, vincoli o diritti di terzi di ogni specie e natura sul Veicolo;

non affidare il Veicolo o consentire l'uso a terzi che non siano dipendenti o propri parenti;

non far circolare all'estero, nemmeno temporaneamente, il Veicolo senza il previo consenso scritto del Concedente, previa motivata richiesta da parte dell'Utilizzatore. Resta inteso che l'Utilizzatore assume ogni responsabilità ed onere connesso sia alla documentazione, sia alla circolazione all'estero. La mancata autorizzazione da parte del Concedente non pregiudica la validità e l'efficacia del Contratto di Leasing;

manlevare il Concedente da qualsivoglia pretesa nei suoi confronti avanzata da terzi, anche per danni causati all'uso del Veicolo e per sanzioni pecuniarie, multe e/o ammende connesse all'uso o alla circolazione del Veicolo, nonché dalle spese che il Concedente abbia incontrato per resistere in giudizio a tali eventuali pretese e per la gestione della vicenda;

comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati forniti in fase di sottoscrizione della Richiesta di Leasing nonché eventuali richieste di variazione delle modalità di pagamento;

comunicare per iscritto qualsiasi variazione dei dati forniti in relazione al Titolare Effettivo dell'operazione di cui alla normativa anticiclaggio (D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i.);

consentire che gli incaricati del Concedente possano accertare in qualsiasi momento lo stato d'uso e di osservazione del Veicolo ed in generale l'adempimento degli obblighi contrattuali posti a carico dell'Utilizzatore.

Art. 12 - Pagamento della tassa di possesso

L'Utilizzatore è soggetto passivo tenuto al pagamento della tassa di possesso (ivi compresa l'addizionale erariale) relativa al Veicolo oggetto del Contratto di Leasing, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge 9/2009 e s.m.i. e dovrà farsi carico in autonomia nelle tempistiche previste dalla normativa vigente.

Art. 13 - Decadenza dal beneficio del termine e Clausola Risolutiva espressa

3.1 Il Concedente avrà facoltà di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del Contratto di Leasing, mediante sua semplice comunicazione scritta con la contestazione dell'inadempimento e la dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva e senza che occorra costituzione in mora o pronuncia giudiziaria, nel caso in cui:

l'Utilizzatore non provveda puntualmente al pagamento di almeno quattro canoni, anche non consecutivi, del Contratto di Leasing alle scadenze contrattualmente previste o si renda gravemente inadempiente nei confronti del Concedente, in relazione ad altri contratti di finanziamento e/o leasing da quest'ultimo concessi;

vi sia stata l'infedele dichiarazione dell'Utilizzatore o degli eventuali coobbligati o garanti circa i dati e le informazioni forniti;

l'Utilizzatore non ritiri il Veicolo nei termini previsti;

l'Utilizzatore non adempia agli obblighi previsti dai seguenti articoli: 3) (mandato per servizi); 4) (responsabilità); 6) (assicurazione); 11) (obblighi dell'Utilizzatore); 14) (cessione Contratto di Leasing e dei redditi);

a) a carico dell'Utilizzatore e/o degli eventuali coobbligati o garanti (i) sia aperta una procedura concorsuale e il debitore non abbia già deciso di continuare il rapporto contrattuale; (ii) risulti una segnalazione in sofferenza alla Centrale dei Rischi di Banca d'Italia; (iii) risultino protesti, provvedimenti cautelari, esecutivi, ipoteche giudiziali o procedimenti penali, sia prima che dopo la stipula del Contratto di Leasing; e/o (iv) risulti qualsiasi altra informazione e/o evento che modifichi la valutazione della solidità finanziaria e della consistenza patrimoniale dell'Utilizzatore e/o che possa ragionevolmente pregiudicare i diritti di credito del Concedente; l'Utilizzatore risulti irreperibile o in stato di detenzione, ovvero sia stato sottoposto a misure cautelari, di

prevenzione e/o di sicurezza, e/o ad indagini ed abbia acquisito la qualifica di imputato. Se l'Utilizzatore è una società se la persona giuridica è stata destinataria di misure cautelari reali o misure interdittive ex d.lgs. 231/2001 o misure ex d.lgs. 159/2011 o sia stato nominato un Amministratore Giudiziario o sia stato eseguito sequestro delle quote sociali e/o del compendio aziendale o se la persona giuridica è sottoposta ad indagini per illecito amministrativo da reato ex d.lgs. 231/2001 o sia stata incolpata da illecito amministrativo da reato ex d.lgs. 231/2001 o se il legale rappresentante o i soggetti apicali della persona giuridica risultino irreperibili o in stato di detenzione, ovvero siano sottoposti a misure cautelari personali e/o reali, di prevenzione e/o di sicurezza, ovvero siano sottoposti ad indagini o abbiano acquisito la qualifica di imputati;

g) ove l'Utilizzatore deceda, o cessi o ceda a terzi la sua attività, o trasferisca all'estero la residenza, in caso di società, trasferisca la sede legale o laddove si verifichi un mutamento nella compagine sociale del Cliente per effetto del perfezionamento di operazioni di natura straordinaria tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, cessione di partecipazioni, fusione, scissione, cessione o conferimento di azienda o di ramo d'azienda;

h) Veicolo sia sottoposto a fermo amministrativo e/o sequestro preventivo e/o conservativo e/o probatorio comunque a qualsiasi misura cautelare reale ovvero a qualsiasi misura di prevenzione reale o, infine, se sottoposto a confisca;

i) qualora la Società venga a conoscenza di qualsiasi attività, posta in essere dal Cliente, che violi le norme in vigore finalizzate al contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, così come nel caso in cui emerga una violazione o falsa dichiarazione rispetto a quanto dichiarato dal Cliente ai sensi della normativa anticiclaggio in vigore del rapporto contrattuale

j) vi sia stato recesso dalle Compagnie di Assicurazioni dalle polizze per fatto imputabile all'Utilizzatore.

13.2 In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Leasing, l'Utilizzatore dovrà restituire immediatamente il Veicolo al Concedente ed a corrispondergli in unica soluzione qualunque somma che risulti già maturata a suo carico per canoni, spese, importi anticipati, interessi di mora, etc.

Al Concedente è altresì dovuto a titolo di risarcimento del danno, se ed in quanto lo richieda, il pagamento in unica soluzione del valore attuale - al tasso interno di attualizzazione in vigore alla data di stipulazione del Contratto di Leasing - di tutti gli altri importi contrattualmente previsti a carico dell'Utilizzatore, e non pagati, fin al termine del Contratto di Leasing e del prezzo di eventuale acquisto, indicato nel frontespizio del Contratto di Leasing, al netto della eventuale somma realizzata dal Concedente dalla vendita o dal reimpiego in leasing del Veicolo, il tutto fatto salvo l'eventuale conguaglio a favore dell'Utilizzatore.

Tutti gli importi già corrisposti a qualsiasi titolo dall'Utilizzatore restano definitivamente acquisiti dal Concedente. In caso di mancato pagamento, a decorrere dalla data di invio della comunicazione di richiesta di pagamento a tale importo dovuto e non pagato potranno essere applicati interessi moratori nella misura stabilita all'art. 10.

13.3 Il mancato o ritardato pagamento dei canoni o di parte di essi e degli altri corrispettivi previsti dal Contratto di Leasing comporterà, da parte del Concedente, la segnalazione alla Centrale Rischi di Banca d'Italia nonché i Sistemi di Informazioni Creditizie (S.I.C.) delle informazioni rilevanti nel rispetto delle disposizioni di legge e del "Codice di Deontologia e di Buona Condotta per i Sistemi Informativi gestiti da Soggetti Privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti", nonché della "Nuova Definizione di Default".

Art. 14 - Rimborso anticipato ed indennizzo

L'Utilizzatore, in qualità di NON Consumatore, potrà richiedere al Concedente l'estinzione anticipata del contratto facendone espressa richiesta. In considerazione della qualifica soggettiva dell'Utilizzatore, non trova applicazione l'art. 125 sexies del TUB disciplinante il rimborso anticipato nei contratti di credito ai consumatori.

Nei Contratti di Leasing il rimborso anticipato si traduce, di fatto, in un riscatto anticipato del Veicolo ad un prezzo pari al capitale residuo (incluso il Valore di riscatto) alla data del rimborso, nonché dell'eventuale indennizzo come di seguito indicato.

Il Concedente determina il capitale residuo attualizzando i canoni a scadere al tasso annuo nominale indicato nel frontespizio del Contratto di Leasing e detraendo le spese di incasso dei canoni futuri ed eventuali ratei e premi assicurativi a scadere, secondo quanto previsto dalle condizioni delle relative coperture assicurative. L'Utilizzatore deve inoltre versare al Concedente un indennizzo calcolato in base alla durata residua del Contratto di Leasing pari al 6% dell'importo rimborsato in anticipo.

L'indennizzo non dovrà superare l'importo degli interessi che l'Utilizzatore avrebbe pagato per la durata residua del Contratto di Leasing e non sarà richiesto se il rimborso anticipato:

1) è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione stipulato a garanzia del credito;

2) è effettuato a seguito di furto e incendio del Veicolo in esecuzione dell'obbligo previsto dal Contratto di Leasing in capo al Cliente di estinzione anticipata a seguito del pagamento dell'indennizzo da parte della Compagnia di Assicurazione. L'indennizzo non si applica nei casi previsti dalla legge (esercizio della facoltà di surroga ex art. 1202 c.c.; c.d. portabilità del finanziamento senza oneri a carico del debitore ex art. 120 quater TUB).

Art. 15 - Cessione del Contratto di Leasing e dei crediti

Il Concedente può cedere il Contratto di Leasing in qualunque momento, mediante comunicazione scritta all'Utilizzatore, il quale sin d'ora si obbliga ad accettarla.

L'Utilizzatore può, previo consenso scritto del Concedente, cedere, trasferire o far subentrare terzi nel Contratto di Leasing. In caso di cessione del Contratto di Leasing a terzi, è comunque esclusa qualsiasi garanzia da parte del Concedente sullo stato d'uso o di manutenzione del Veicolo oggetto del Contratto di Leasing ceduto. Resti inteso che sono a carico esclusivamente dell'Utilizzatore e del Fornitore gli adempimenti relativi alle variazioni da apportare ai documenti immatricolativi.

Il Concedente potrà cedere i diritti derivanti dal Contratto di Leasing, con le relative garanzie, in conformità quanto previsto dalle normative di volta in volta vigenti e dandone comunicazione scritta al domicilio indicato dall'Utilizzatore.

Art. 16 - Domicilio del Concedente e controlli

Il domicilio del Concedente è presso la sede legale del medesimo. Il Concedente, in quanto Banca, è soggetto a controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale n. 91, Roma.

Art. 17 - Condizioni generali di fidejussione

Se indicato in fase di sottoscrizione della Richiesta di Leasing, il Fidejussore garantisce in via solidale e indivisibile quanto contrattualmente dovuto dall'Utilizzatore a titolo di canoni, interessi (anche moratori), oneri spese, anche giudiziali, ed ogni onere tributario.

Il Fidejussore si obbliga a rimborsare al Concedente le somme che, in seguito ad annullamento o revoca di pagamenti, il Concedente dovesse restituire all'Utilizzatore in adempimento degli obblighi contrattuali. Fidejussore, anche in caso di opposizione dell'Utilizzatore, si obbliga a rimborsare al Concedente tali somme, lo esonera dall'onere di agire entro i termini previsti per legge (art. 1957 c.c.). Il pagamento viene richiesto dal Concedente al Fidejussore, tramite semplice richiesta scritta. L'eventuale decadenza dell'Utilizzatore di beneficio del termine è estesa al Fidejussore. Il Fidejussore elegge domicilio ai fini contrattuali e processuali presso il domicilio eletto dall'Utilizzatore.

Art. 18 - Scadenza del Contratto di Leasing

La scadenza del Contratto di Leasing determina quanto segue:

1) Obbligo di Restituzione: alla scadenza del Contratto di Leasing l'Utilizzatore dovrà restituire il Veicolo al Concedente, nel luogo indicatogli da quest'ultimo, unitamente alla chiave maestra cifrata nonché alla documentazione richiesta dalla legge (es. carta di circolazione, certificato di proprietà, ecc.) ed a quella comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di possesso e relativa addizionale erariale per tutta la durata del Contratto di Leasing e sino alla data di riconsegna del Veicolo al Concedente.

In caso di ritardo nella riconsegna del Veicolo, delle chiavi in dotazione o della documentazione richiesta dalla legge o di quella comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di possesso per tutta la durata del Contratto di Leasing, il Concedente avrà diritto di richiedere all'Utilizzatore, a titolo di penale e fatto salvo il risarcimento

ell'eventuale maggior danno, un importo pari al valore del canone di Leasing maggiorato del 40%, ricalcolato per il tempo intercorrente tra la scadenza del Contratto di Leasing e l'effettiva restituzione del Veicolo al Concedente.

L'Utilizzatore dovrà restituire il Veicolo nello stato in cui gli fu consegnato, salvo il deterioramento risultante dal suo uso contrattualmente previsto. La riconsegna del Veicolo verrà attestata mediante un apposito verbale, redatto da incaricati del Concedente, in accordo con l'Utilizzatore.

L'Utilizzatore si obbliga a pagare al Concedente, contestualmente alla restituzione, l'importo per il "supero chilometrico", i danni riscontrati sul Veicolo e/o, in caso di sinistri rilevanti ai fini del suo valore, l'eventuale suo deprezzamento. Per "supero chilometrico" si intende una percorrenza superiore al chilometraggio massimo annuo previsto nel periodo contrattuale, calcolato al momento della riconsegna del Veicolo rispetto ai seguenti valori: 20.000 Km/anno per Veicoli alimentati a benzina, metano e Gpl, 30.000 Km/anno per Veicoli alimentati a gasolio, salvo diversa indicazione riportata nel Contratto di Leasing alla voce "Chilometraggio max annuo".

Concedente addebiterà all'Utilizzatore il costo riportato per ogni km eccedente il chilometraggio annuo previsto nel Contratto di Leasing alla voce "Costo per supero chilometrico". In caso di disaccordo sull'ammontare, i danni e il deprezzamento saranno risarciti secondo i valori definiti dalla Casa Costruttrice del Veicolo o dalla sua organizzazione sulla base dei tempi e del listino prezzi degli originali di ricambio del Costruttore. I miglioramenti e le addizioni apportate al Veicolo resteranno acquisiti dal Concedente senza riconoscimento di alcuna indennità all'Utilizzatore.

Opzione di acquisto:

L'Utilizzatore, in alternativa alla restituzione e qualora abbia regolarmente adempiuto ad ogni suo obbligo contrattuale, avrà la facoltà di acquistare il Veicolo al prezzo indicato nel Contratto di Leasing, tenendo a proprio carico le spese, imposte e tasse, nonché gli adempimenti relativi al trasferimento di proprietà del Veicolo ed alla sua annotazione presso gli Uffici del Pubblico Registro Automobilistico.

A tal fine l'Utilizzatore dovrà: (i) comunicare l'intenzione di esercitare la facoltà di acquisto del Veicolo, a mezzo raccomandata A.R. da inviarsi al Concedente almeno 60 giorni prima della scadenza del Contratto di Leasing; (ii) pagare in unica soluzione, entro la scadenza del Contratto di Leasing, il prezzo ivi indicato, oltre alle spese del passaggio di proprietà nonché (iii) consegnare al Concedente la documentazione richiesta dallo stesso per la annotazione del passaggio di proprietà del Veicolo.

Concedente tratterrà l'importo di cui al precedente punto (ii) a titolo di deposito cauzionale (infruttifero) e lo imputerà a pagamento del prezzo di acquisto del Veicolo solo ad avvenuto ricevimento di tutta la documentazione indicata al punto (iii).

Veicolo viene trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, senza alcuna garanzia per vizi palesi o occulti.

In caso di mancato rispetto degli obblighi a carico dell'Utilizzatore di cui sopra, il Concedente avrà la facoltà di risolvere la vendita in argomento e l'Utilizzatore sarà tenuto alla immediata restituzione del Veicolo.

Art. 19 - Conferimento di Mandato all'Utilizzatore ai fini dell'iscrizione del Veicolo al P.R.A.

Concedente conferisce mandato all'Utilizzatore (ai sensi della vigente normativa in materia) di espletare, in suo nome e conto, anche attraverso la sottoscrizione dell'Istanza dell'Acquirente, quanto necessario per la prima iscrizione al P.R.A. del Veicolo, a nome del Concedente medesimo in qualità di proprietario. Il presente mandato è irrevocabile in quanto conferito anche nell'interesse dell'Utilizzatore.

Art. 20 - Modifica delle condizioni

In caso di giustificato motivo, il Concedente si riserva la facoltà di modificare le condizioni previste dal Contratto di Leasing e, in particolare, di variare il canone ed ogni altra condizione praticata, ivi compresi gli oneri e le

spese applicate, dandone comunicazione secondo le modalità previste dall'art. 118 del D.lgs. n. 385/1993 e con preavviso minimo di due mesi rispetto alla data di applicazione della condizione variata; tali variazioni non possono riguardare i tassi di interesse applicati. In caso di variazioni sfavorevoli, l'Utilizzatore avrà diritto di recedere dal Contratto di Leasing entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione effettuata a termini di legge senza penalità e con applicazione delle condizioni precedentemente praticate, provvedendo entro 15 giorni all'estinzione di ogni suo debito nei confronti del Concedente.

Non sono considerate variazioni unilaterali delle condizioni eventuali variazioni imposte per legge.

Art. 21 - Tecniche di comunicazione a distanza

Gli invii delle comunicazioni e delle informazioni relative al Contratto di Leasing sono effettuati in forma cartacea o elettronica secondo l'opzione esercitata dall'Utilizzatore all'atto della stipula del Contratto (la modalità di invio e l'indirizzo scelti dall'Utilizzatore sono presenti nel Contratto alla voce "Intestazione e indirizzo per invio avvisi di pagamento/corrispondenza"). Qualora l'Utilizzatore abbia scelto la modalità di ricezione elettronica, le comunicazioni saranno rese disponibili sull'Area Clienti (ove presente) su cui lo stesso dovrà registrarsi per prenderne visione. In tal caso la Società comunicherà la disponibilità della comunicazione nell'area riservata con un messaggio di posta elettronica inviato all'indirizzo e-mail comunicato e certificato dall'Utilizzatore. Nel caso in cui l'Utilizzatore non abbia provveduto alla validazione della mail nei tempi previsti o, nel caso in cui la stessa risulti non valida, la Società invierà le comunicazioni in forma cartacea con applicazione dei relativi costi indicati nel Contratto. L'Utilizzatore può richiedere in qualsiasi momento, tramite il Customer Care o tramite accesso diretto ad Area Clienti (ove disponibile), la modifica della tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio. Qualora l'Utilizzatore richieda la variazione della modalità di comunicazione da elettronica a cartacea, saranno applicati i relativi costi previsti dal Contratto.

L'utilizzo dell'Area Clienti (ove disponibile) e delle funzionalità in essa disponibili è consentito all'Utilizzatore tutti i giorni dell'anno nell'arco delle intere 24 ore. Nel caso in cui si verificano la sospensione e/o l'interruzione della funzionalità e delle relative operazioni effettuabili nell'Area Clienti (ivi inclusa l'esecuzione delle disposizioni impartite dall'Utilizzatore), se la sospensione e/o l'interruzione derivino da cause non imputabili alla Società, fatti di terzi, e, in genere, ad ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato con la diligenza richiesta ai sensi del comma 2 dell'art. 1176 cod. Civ., la Società non potrà essere ritenuta responsabile degli eventuali danni causati all'Utilizzatore.

Art. 22 - Reclami, ricorsi, tentativo di conciliazione

L'Utilizzatore, in caso di controversia relativa al Contratto di Leasing, può:

- a) presentare un reclamo al Concedente, via mail a reclami@ca-autobank.com, o con lettera raccomandata A/R all'indirizzo: CA Auto Bank S.p.A. - Ufficio Reclami - C.so Orbassano 367 - 10137 Torino, via PEC all'indirizzo: reclami@pec.ca-autobank.com. Il Concedente deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento;
- b) rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per informazioni consultare i siti web www.ca-autobank.it e www.arbitrobancariofinanziario.it o rivolgersi alle Filiali di Banca d'Italia;
- c) attivare una procedura di mediazione per trovare un accordo. La mediazione consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con l'intermediario, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Il procedimento di mediazione verrà effettuato, quale condizione di procedibilità del giudizio, davanti al Conciliatore Bancario Finanziario. Per informazioni consultare il sito web: www.conciliatorebancario.it;
- d) in caso di mancato accordo ricorrere all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 23 - Foro Competente.

Il foro competente in via esclusiva a dirimere le controversie relative al Contratto di Leasing è quello di Torino.

